

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL PIANO  
OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
OGGETTO: SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE  
DAL COMUNE DI LEFFE**

**IL SINDACO**

Premesso che:

l'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

l'art. 3, comma 28, della stessa legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Premesso altresì che:

la Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), in coerenza con gli obiettivi indicati dal programma presentato il 07 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, definito "*Piano Cottarelli*", ha previsto per gli Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da avviare un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro la fine del 2015;

l'articolo 1, comma 611, della predetta legge dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione:

- a. Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c. Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusioni o di internalizzazioni delle funzioni;
- d. Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



- e. Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Considerato che:

l'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in "relazione ai propri ambiti di competenza", definiscano ed approvino entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità ed i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013), pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza;

Rilevato che con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 29.09.2015 è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Leffe in ossequio alla succitata normativa;

**Vista l'allegata relazione sui risultati conseguiti predisposta in ottemperanza al soprarichiamato comma 612 della Legge n. 190/2014, condivisa nella seduta odierna di Giunta Comunale. Il sindaco stabilisce che detta relazione sarà sottoposta al Consiglio Comunale per competente approvazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 nella prossima seduta già pianificata nel mese di gennaio 2017 in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione 2017 2018 2019;**

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DECRETA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del comune di Leffe di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 20.10.2015 che si allega al presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare la relazione di cui sopra nel sito internet del comune di Leffe, nella sezione Amministrazione Trasparente"

Leffe, 30.12.2016



**IL SINDACO**  
**Giuseppe Carrara**